



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

Dott. Francesca Miconi - Presidente

Dott. Maura Mancini - Giudice

Dott. Maria Saieva - Giudice relatore

nel procedimento per liquidazione controllata iscritto al n. r.g. 24 / 2024 promosso ex art. 268 CCII da CARTA SIMONA (C.F. CRTSMN82R69F979N), con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Anna Belli - debitrice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 4/3/2024 Simona Carta (ex amministratrice di una società a responsabilità limitata cancellata nel 2019), oggi lavoratrice subordinata, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, avendo la ricorrente la propria residenza nel circondario di Rimini;

ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art.269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata sussista uno stato di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2 c 1 lett c) CCI; il suo patrimonio consiste nella quota di ½ di un immobile sito in Florinas (SS), già aggiudicato alla data di presentazione del ricorso in una procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore fondiario, nella retribuzione, in un credito accertato giudizialmente verso l'appaltatore che ha ristrutturato la casa familiare di Florinas (di euro 11.467,88 la quota del credito spettante alla ricorrente) ed in un motoveicolo di scarso valore; le obbligazioni da cui è gravata ammontano ad euro 140.651,70, oltre alle spese della presente procedura;



precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni (es. veicoli di scarso valore) dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi;

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i "*crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.*" non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCI - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

ritenuto inoltre che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia*", non sia alternativa alla ipotesi della lettera a), ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'"*occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia*", che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio della debitrice ammonta ad € 1500 netti mensili circa per 13 mensilità oltre alla tredicesima e alla quattordicesima, la parte esclusa *ex lege* dalla liquidazione non può essere inferiore ai 1/2 (concorrendo crediti erariali e comuni) di tale somma, cioè ad € 750 per 13 mensilità;

considerato ulteriormente che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - si deve tenere conto



delle particolari condizioni familiari del debitore: nel caso in esame, la Carta vive con il marito, che percepisce un reddito analogo al suo, di circa € 1.500 mensili, in un appartamento in locazione, insieme alle due figlie; risulta ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, la indicazione di una somma mensile per il mantenimento della debitrice di complessivi € 1.350,00 al mese per 12 mesi, oltre alla metà della tredicesima e della quattordicesima, in quanto impignorabili;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dalla ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura);

ritenuto che la improseguibilità dell'esecuzione forzata individuale e della assegnazione del quinto dello stipendio siano effetti automatici conseguenti all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

visto l'art 270 CCI

DICHIARA

APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI SIMONA CARTA;

Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Saieva;

Nomina liquidatore l'Avv. Anna Belli;

ORDINA

Alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA

In euro 1.350, per dodici mensilità, le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI, e nella misura di 1/2 per la tredicesima e quattordicesima mensilità;

DISPONE



che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 25/3/2024

Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Saieva

Il Presidente
Dr Francesca Miconi



Firmato Da: SAEVA MARIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 35ac4a3d614913fa - Firmato Da: CAIONE MARCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 474e46708c082b42965278ff253b010
Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b282444e

